

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARUGO E L'ENTE GESTORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "BAMBIN GESU'"

VISTI:

- l'art. 117 commi 2 e 3 della Costituzione che attribuisce la materia istruzione alla potestà legislativa concorrente Stato/Regioni;
- la legge 15 marzo 1997, n.59, art. 21;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 artt. 138 e 139;
- la Legge regionale 20 marzo 1980, n.31 ed in particolare l'art.5 - comma 3 - che recita:
"Per garantire nelle scuole materne autonome l'attuazione dei servizi di cui alla presente legge sono di norma stipulate con gli enti gestori convenzioni che prevedono il riferimento agli orientamenti educativi di cui al D.P.R.647/1969 e la costituzione di organi collegiali in analogia a quelli previsti dal D.P.R. 416/1974 per assicurare una gestione partecipata".
- la Legge Regionale n.19 del 6/8/2007 art. 7 ter;
- la deliberazione del Consiglio regionale n.VIII/880 del 30/07/2009 che approva le linee di indirizzo per il triennio 2010-2012 per l'assegnazione dei contributi regionali a sostegno delle scuole dell'infanzia autonome, in attuazione dell'art. 7-ter L.R. n. 19/2007;

ATTESO:

- che la Regione Lombardia in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118 comma 4 della Costituzione ai sensi del quale " Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà ", . promuove, anche attraverso accordi pubblico-privato, forme di collaborazione e stimola sinergie tra le formazioni sociali e gli Enti pubblici al fine del miglior raggiungimento delle finalità di pubblico interesse;
- che la Regione Lombardia, con la L.R. 6-8-2007· n. 19, recante "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia", intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione sancendo:

✓ all'art. 2:

"1. Le politiche regionali si informano ai principi della centralità della persona, della funzione educativa della famiglia, della libertà di scelta e della pari opportunità di accesso ai percorsi, nonché ai principi della libertà di insegnamento e della valorizzazione delle professioni educative, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi.

2. La Regione indirizza i propri interventi alla realizzazione di azioni che, nella valorizzazione delle diversità di genere e delle differenze nelle forme e nei ritmi di apprendimento, assicurino alle persone l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione e della formazione e alle pari opportunità formative, nonché il sostegno per il successo scolastico e formativo e per l'inserimento nel mondo del lavoro.

3. La Regione tutela il valore dell'identità e del pluralismo culturale, linguistico e religioso, riconosce il capitale umano quale elemento primario per la costruzione dell'Europa della conoscenza e per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, favorendo la piena realizzazione delle potenzialità di ogni persona, in una prospettiva di formazione lungo tutto l'arco della vita.

4. La Regione favorisce l'accesso alle informazioni sulle opportunità di istruzione e formazione nell'ambito dell'Unione europea sostenendo, in particolare, le attività di orientamento, nonché l'integrazione e la messa in rete delle specifiche azioni.

5. La Regione garantisce lo sviluppo dell'eccellenza e dell'equità del sistema di istruzione e formazione professionale, favorendo l'iniziativa dei cittadini singoli o associati, valorizzando gli enti territoriali e le autonomie funzionanti, nonché l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.

6. La Regione favorisce l'inserimento nel sistema di istruzione e formazione professionale delle persone in condizione di svantaggio individuale e sociale e promuove specifiche iniziative per l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini di origine straniera.

7. La Regione promuove l'integrazione del sistema di istruzione e formazione professionale con l'istruzione, l'università e con l'ambito territoriale e produttivo di riferimento, anche attraverso modelli organizzativi che garantiscono l'integrazione dei servizi e la corresponsabilità dei soggetti coinvolti. "

✓ **all'art. 3: .**

"1. La Regione attraverso atti di indirizzo valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche e ne supporta l'azione volta ad attuare percorsi formativi mirati allo sviluppo della persona e al successo formativo, adeguati alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al consolidamento del collegamento con le realtà territoriali, nonché al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del processo di apprendimento ed insegnamento.

2. Al fine di potenziare l'autonomia scolastica, la Regione promuove la costituzione di reti e di altre forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche autonome, favorendone le relazioni con gli enti locali. "

PREMESSO:

- che la scuola dell'infanzia paritaria svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale;
- che la stessa è autorizzata al funzionamento, a norma delle disposizioni in materia, dalle superiori autorità scolastiche;
- che è aperta ai bambini in età prescolare, con precedenza per quelli residenti nel Comune di Carugo;
- che la scuola dell'infanzia parrocchiale paritaria "Bambin Gesù" è attualmente l'unica struttura istituzionale pre-scolare esistente nel territorio comunale;
- che gli interventi finanziari pubblici devono tendere a conseguire la parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole statali e non statali, funzionanti nel territorio;
- che, ai sensi dell'art.7 ter della citata Legge regionale n.19/2007, come aggiunto dalla L.R. n.6/2008, l'intervento finanziario previsto dalla succitata legge regionale è distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o da convenzione;
- che le linee d'indirizzo allegate alla deliberazione del Consiglio regionale n.VIII/880 del 30/07/2009 hanno chiarito:
 - ✓ che le scuole dell'infanzia autonome cui si riferiscono i contributi regionali di cui all'art. 7-ter, L.R. n. 19/2007 sono quelle non statali e non comunali, senza fini di lucro;
 - ✓ che al fine del contributo regionale si prescinde dalla sussistenza di una convenzione tra, la singola scuola ed il Comune o la Regione Lombardia.

TRA

Il Comune di Carugo con sede in Carugo via Cadorna n. 3 (P. Iva e C. F. 00698290133), rappresentato dal Responsabile dell' Area Affari Generali Dott. Francesco Motolese in virtù del Decreto sindacale n. 19 del 16/10/2009 e l'Ente gestore della scuola dell'infanzia paritaria di Carugo (Parrocchia "San Bartolomeo Ap."), con sede in Carugo via Cavour n. 1 (P. Iva e C. F. 00647500131), rappresentato dal Parroco Don Leonardo Fumagalli,

si conviene quanto segue:

ART. 1 PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 DURATA

La presente convenzione ha validità triennale (anni scolastici 2009/2010 - 2010/2011 - 2011/2012) con effetto dalla data della sua sottoscrizione e non è tacitamente rinnovabile.

ART. 3 CONTRIBUTO COMUNALE

A prescindere dalla misura del contributo annualmente erogato dalla Regione Lombardia, in attuazione della citata legge n.19 del 6/8/2007, il Comune provvederà altresì ad erogare all'Ente gestore per ciascuno dei tre anni di vigenza della convenzione un ulteriore contributo, finalizzato:

- a) al contenimento del contributo di gestione degli alunni residenti, che non dovranno subire incrementi, per ciascun anno di vigenza della convenzione; superiori alla misura ufficiale annua di rivalutazione monetaria, secondo l'indice Istat; in deroga a quanto sopra sarà ammissibile rivedere annualmente il contributo di gestione a carico degli alunni residenti esclusivamente in caso di dimostrate esigenze nel limite di rilevanti ed imprevedibili incrementi di spesa ovvero decrementi di entrata preventivamente accertati e dimostrati nella misura massima annuale del 5 % da intendersi comprensivo dell'aumento derivante dall'applicazione dell'indice di rivalutazione monetaria (Istat) ;
- b) all'inserimento di alunni con disabilità, da supportare anche attraverso l'acquisizione di attrezzature specialistiche e strumenti didattici differenziati - secondo la previsione dell'articolo 6 della citata legge regionale n.31/1980;
- c) alla psicomotricità con le caratteristiche e secondo le modalità riportate nell'allegato A) alla presente convenzione ed un programma annuale che dovrà essere presentato in sede di approvazione del piano diritto alla studio e comunque entro il 30 Settembre di ciascun anno;
- d) al sussidio per le famiglie indigenti anche attraverso il contributo mensa scolastica.

Il contributo comunale, da erogarsi in tre rate di uguale importo con le seguenti scadenze: il 30 settembre, il 31 gennaio ed il 30 giugno, è quantificato e ripartito nel seguente modo:

- contenimento delle contributo di gestione pari ad € 480 pro capite per alunno iscritto/frequentante;
- inserimento di alunni con difficoltà per un importo pari al costo di un educatore fino ad un massimo di € 20.000,00 annui. Qualora per il numero dei soggetti portatori di handicap ovvero

per la gravità delle condizioni soggettive degli utenti non dovesse essere sufficiente l'impiego di un educatore come quantificato il Comune si riserva la possibilità di provvedere autonomamente ad assicurare il servizio;

- psicomotricità per un importo per anno scolastico pari a € 10.000,00;

Inoltre il Comune provvederà al sussidio per le famiglie indigenti anche attraverso il contributo mensa scolastica. La misura di tale contributo sarà determinata di volta in volta dall'Amministrazione comunale in relazione alla verifica delle condizioni economiche dei nuclei familiari richiedenti (dichiarazioni Isee) sulla base del Regolamento Comunale relativo.

Qualora il Comune di Carugo dovrà contribuire al pagamento del contributo di frequenza degli alunni residenti, la scuola dovrà applicare la quota corrispondente alla fascia reddituale effettiva nonché il numero di pasti effettivamente consumati in quanto situazioni valutate dall'ufficio servizi sociali come indigenti. Il pagamento del contributo delle famiglie indigenti sostenute dal Comune verrà effettuato dal Comune entro il 15 Gennaio ed entro il 25 Luglio di ciascun anno.

Inoltre, ad integrazione straordinaria del contributo previsto, in sede di approvazione del piano annuale per il diritto allo Studio, l'Amministrazione Comunale, previo esame delle reali esigenze di gestione della scuola dell'infanzia e della rispettiva situazione finanziaria, si riserverà di valutare la possibilità di erogare un ulteriore contributo, tenendo conto della disponibilità finanziaria del bilancio" Comunale fino ad un importo annuo massimo omnicomprensivo pari ad € 120.000,00.

ART. 4 OBBLIGHI DEL COMUNE

L'Amministrazione Comunale in particolare, si impegna:

1. a garantire interventi di medicina scolastica e di assistenza socio-psicopedagogica, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 31/1980, da parte delle strutture socio-sanitarie e istituzionali del territorio, senza oneri a carico degli utenti e, per quanto occorra, mediante diretto accesso degli operatori nella Scuola dell'infanzia;
2. a favorire, tramite l'intervento dell' Assessorato ai Servizi sociali, la frequenza alla Scuola dell'infanzia dei bambini appartenenti a famiglie indigenti, anche attraverso l'erogazione di specifici contributi volti ad integrare o esonerare l'ammontare del rispettivo contributo di gestione, sempre in aderenza a quanto disposto dal vigente regolamento comunale sull'applicazione dell'I.S.E.E..

ART. 5 OBBLIGHI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

La Scuola si impegna a:

- a) garantire la precedenza nelle iscrizioni ai residenti di Carugo nella misura del 90% dei posti disponibili anno per anno. La restante percentuale dei posti disponibili (pari all'10 %) sarà attribuita sulla base dell'ordine di arrivo delle iscrizioni;
- b) operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, in base ai parametri della Scuola paritaria;
- c) conformare il calendario e l'orario scolastico a quelli stabiliti dalle norme vigenti, salvo la facoltà per le scuole di offrire maggiori prestazioni. Inoltre la scuola si impegna a garantire

l'assistenza agli iscritti durante il c.d. pre-orario, se le richieste saranno sufficienti a coprire la spesa (dalle ore 7.30 alle ore 9.00);

- d) accogliere indistintamente i bambini di ambo i sessi, senza discriminazioni razziali o religiose, in età di ammissione alla scuola dell'infanzia, secondo le norme vigenti. In particolare la scuola s'impegna ad accogliere alunni portatori di handicap dotandosi di strutture e personale qualificato. Il costo del personale di sostegno sarà a carico del Comune per gli utenti residenti a Carugo (art. 3 comma 1 lett. b);
- e) **DIFFERENZIARE IL TRATTAMENTO DEL CONTRIBUTO DI GESTIONE A SECONDA CHE GLI ALUNNI SIANO O MENO RESIDENTI NEL COMUNE.** In particolare per i residenti il costo del contributo di gestione sarà determinato deducendo dal costo ordinario del contributo di gestione la misura pro capite del contributo di cui all'art. 3 comma 1 lett. a);
- f) garantire una riduzione del 10% del contributo di gestione in caso di contemporanea frequenza di due o più fratelli, allo scopo di contenere le contributo di gestione a carico delle famiglie residenti a Carugo;
- g) costituire sezioni nel numero di alunni massimo e minimo in conformità con le vigenti disposizioni in materia;
- h) comunicare al Comune, entro la fine di Ottobre, il numero dei bambini iscritti/frequentanti e la ripartizione delle sezioni;
- i) applicare il Contratto Nazionale di Lavoro di categoria (contratto FISM), per il personale dipendente ed eventuali convenzioni con le Congregazioni religiose;
- j) comunicare preventivamente il curriculum vitae del terapeuta della psicomotricità dell'età evolutiva che espletterà il servizio annualmente, fermo restando che la scelta del personale spetta alla Scuola;
- k) costituire una Commissione paritetica tra rappresentanti della scuola, dei genitori e del Comune per l'esame del bilancio d'esercizio, per la corretta determinazione del contributo di frequenza, nonché in generale per il controllo sull'applicazione della presente convenzione;
- l) favorire la partecipazione del proprio corpo insegnante ad iniziative di aggiornamento didattico eventualmente promosse dalla scuola stessa, o da altri organi competenti, compatibilmente con le necessità di servizio;
- m) comunicare l'elenco nominativo dei frequentanti all'inizio dell'anno scolastico e trimestralmente la media delle frequenze (15 Settembre -15 Dicembre -15 Marzo);
- n) a garantire la funzionalità della Scuola, provvedendo:
alla manutenzione, al riscaldamento, nonché all'illuminazione dell'immobile; alla dotazione ed alla manutenzione dei mobili, delle attrezzature igieniche, del materiale didattico occorrente per le attività educative.
La Scuola si impegna, inoltre, a garantire il livello qualitativo e dietetico dei cibi, anche ai fini di una corretta educazione alimentare, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Nutrizionale dell'Asl di Como tenendo conto altresì delle indicazioni dei genitori senza discriminazione alcuna;
- o) a predeterminare e comunicare l'importo della retta a carico degli utenti residenti tenendo conto del contributo di cui all'art. 3 comma 1 lett. a), nonché la quota relativa al buono pasto a totale copertura del costo relativo;
- p) presentare annualmente all'Amministrazione Comunale il proprio bilancio, anche al fine di evidenziare l'assenza di finalità di lucro. In particolare dovrà essere consegnata entro il mese di Aprile di ciascun anno il bilancio 1/1 31/12 relativo all'esercizio precedente, nonché i criteri utilizzati per la determinazione del contributo di gestione;

- q) rispettare i tempi e le modalità per la presentazione del piano per il diritto allo studio di cui alla L. R. 31/1980, presentando al Comune la documentazione ed i dati prescritti dall'allegato C) nei tempi e con le modalità ivi previsti.

ART.6
DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e viene trasmessa alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia.

IL COMUNE

L'ENTE GESTORE